

COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA

DELIBERAZIONE n. 4 del 23 maggio 2022

Oggetto: Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse “Fondo Comuni confinanti” di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. - Regolamento del Comitato paritetico - modifica primo paragrafo del comma 1 dell’art. 24, nonché dei punti 5 e 7 della Fase 3 della Roadmap.

Presenti:

- On. Dario BOND, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie – PRESIDENTE
- Federico CANER, Assessore per la Regione del Veneto
- dott. Alessandro NARDO per la Regione Lombardia (con delega per la seduta del 23 maggio 2022)
- dott. Eros MAGNAGO, per la Provincia Autonoma di Bolzano (con delega per la seduta del 23 maggio 2022)
- dott.ssa Nicoletta CLAUSER, per la Provincia autonoma di Trento (con delega per la seduta del 23 maggio 2022)
- Paolo PERENZIN, Consigliere per la Provincia di Belluno
- Alessandro PEDRINI, Consigliere per la Provincia di Sondrio

Presenti senza diritto di voto:

- Marina LANZETTI, in qualità di Sindaco del Comune di Ceto (BS)
- Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcé (VR)

Il Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa

Premesso che:

- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa, successivamente modificata ed integrata in data 30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), da ultimo modificato con l’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

- in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, l'Intesa è stata riapprovata in un nuovo testo, ulteriormente modificato, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente del 30 novembre 2017;
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dalla stessa Intesa;
- tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica, anch'essa paritetica, prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento;
- con la deliberazione del Comitato paritetico n. 1 di data 11 febbraio 2015, è stato approvato il Regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato stesso, nonché della Segreteria tecnica, Regolamento da ultimo modificato con la deliberazione n. 4 di data 1 ottobre 2021;
- con la deliberazione n. 4 /2021, il Comitato paritetico ha approvato, unitamente al nuovo Regolamento, le nuove Linee Guida e la relativa Roadmap per la presentazione e individuazione dei progetti strategici o d'area vasta, di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa, relativamente alla programmazione delle annualità 2019-2024;
- tali Linee Guida e Roadmap sono tracciate, rispettivamente, negli allegati C e C1, costituenti parte integrante e sostanziale del Regolamento;
- da ultimo, la deliberazione n. 1 del 6 maggio 2022 ha apportato alcune modificazioni alla Fase 2, punto 8 della Roadmap;

Considerato che:

- l'art. 24 del nuovo Regolamento contiene la disciplina complessiva delle proroghe dei termini di conclusione e rendicontazione degli interventi, di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b), c) e d), dell'Intesa, finanziati con le risorse del "Fondo Comuni confinanti";
- per quanto attiene ai progetti strategici o d'area vasta, il primo paragrafo del comma 1, dell'art. 24 del nuovo Regolamento, prevede la competenza in materia di concessione di proroghe dei termini, compresa quella per la presentazione della fattibilità tecnico economica, in capo agli Uffici referenti, di cui all'art. 7, comma 4, del Regolamento medesimo, i quali possono disporla, a fronte della motivata richiesta dei soggetti attuatori, entro il termine fissato con l'approvazione del programma;
- il secondo paragrafo del comma 1 del medesimo articolo prevede che proroghe ulteriori debbano essere valutate ed eventualmente concesse dal Comitato paritetico;

Ritenuto che:

- la previsione della concessione della proroga del termine per la presentazione della fattibilità tecnico economica, contemplata all'interno dell'art. 24 del Regolamento, articolo interamente dedicato alle istanze di proroga presentate successivamente alla stipula degli atti negoziali, sia frutto di un refuso e vada pertanto espunta dal testo;
- il riferimento, presente nel primo paragrafo dell'art. 24, al termine fissato con l'approvazione del Programma, termine entro il quale può essere concessa la proroga per la conclusione e la rendicontazione dei progetti strategici, debba più congruamente essere sostituito con il riferimento al termine di efficacia dell'atto negoziale;
- sia opportuno, per ragioni di chiarezza, riscrivere integralmente il primo paragrafo del comma 1, dell'art. 24 del Regolamento, togliendo dal testo ogni riferimento, sia a "*eventuali proroghe dei termini per la presentazione della fattibilità tecnico economica*", sia

alla previsione di un *“termine fissato con l’approvazione del programma”*, sostituendo tale seconda previsione con quella del *“termine di efficacia dell’atto negoziale”*;

Considerato, altresì, che:

- il punto 5, della Fase 3 della Roadmap prevede l’onere per i soggetti attuatori, già in possesso dell’approfondimento tecnico, di presentarlo, unitamente alla relativa documentazione di approvazione, all’Ufficio referente dell’area di competenza, per il rilascio del nulla osta, entro 90 giorni dalla delibera di approvazione della proposta di programma di progetti strategici;
- il punto 7, della Fase 3 della Roadmap dispone che laddove il soggetto attuatore non disponga dell’approfondimento tecnico, sia reso disponibile il finanziamento finalizzato alla relativa progettazione, purché, entro il medesimo termine, il soggetto attuatore comunichi all’Ufficio referente l’avvio del progetto, mediante la trasmissione di un atto del competente organo di impegno all’attuazione del progetto medesimo;
- il medesimo punto 7 sanziona il mancato avvio del progetto di fattibilità, entro 90 giorni, con la revoca del finanziamento;
- né il punto 5, né il punto 7, della Roadmap prevedono la possibilità per il soggetto attuatore di chiedere la proroga del termine, rispettivamente, per presentare e per avviare il l’approfondimento tecnico, a fronte di motivata istanza, avanzata prima della scadenza del termine stesso;

Ritenuto che:

- il termine di 90 giorni per la presentazione dell’approfondimento tecnico, previsto al punto 5 della Roadmap e, al punto 7 della stessa, richiamato, non essendo definito come perentorio, debba senz’altro essere considerato ordinatorio;
- in considerazione delle difficoltà organizzative in cui vengono a trovarsi le Amministrazioni e gli operatori economici nell’attuale contesto socio-economico, tale termine possa essere prorogato a fronte di motivata istanza del soggetto attuatore, avanzata prima della scadenza del termine stesso e, comunque, entro i termini fissati nell’atto negoziale;
- spetti al Comitato paritetico valutare la concessione di una proroga dei termini per la presentazione dell’approfondimento tecnico, o dell’avvio della relativa progettazione, essendo gli Uffici referenti deputati a concedere le proroghe dei termini di conclusione e rendicontazione, relative alla fase successiva alla stipulazione degli atti negoziali;
- la revoca del finanziamento possa essere valutata e disposta dal Comitato paritetico, laddove il soggetto attuatore non rispetti anche il termine prorogato;
- sia opportuno per ragioni di chiarezza modificare i punti 5, e 7 della Roadmap, secondo il testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Visti:

- gli atti citati;
- l’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modificazioni al Regolamento interno, per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato paritetico, da ultimo approvato con la deliberazione n. 4 di data 1 ottobre 2021 e, per quanto concerne il punto 8 della Fase 2 della Roadmap, costituente l'Allegato C.1 al Regolamento stesso, modificato dalla deliberazione n. 1 del 6 maggio 2022, nei termini di cui al documento che allegato alla presente deliberazione ne costituisce integrante e sostanziale;
- 2) di disporre per le ragioni esposte in premessa la modifica della Roadmap, nei punti 5 e 7 della Fase 3, nei termini di cui al documento che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di disporre che sia data formale comunicazione delle presenti modifiche al Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 4) di mantenere inalterato quant'altro stabilito nelle deliberazioni del Comitato paritetico n. 4 di data 1 ottobre 2021 e n. 1 di data 6 maggio 2022.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA
f.to - On. Dario Bond -